

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, COORDINATO E CONTINUATIVO

PROT. N. xxx DEL xx _____ 2023

PROGETTO “SERVIZIO CENTRALE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - SAI” ANNUALITÀ 2023-2025” (COD. PROG. 250).

Con la presente scrittura privata,

TRA

Cittalia - Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza (d'ora in avanti denominata “Cittalia” o in alternativa la “Committente”) con sede legale in Roma, alla Via dei Prefetti n. 46, C.F. e P. Iva 08689441007, in persona del Direttore, Luca Pacini, nato a Calenzano (FI) il 30.05.1959, C.F. PCNLCU59E30B406R, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Fondazione con delibera del 26 febbraio 2015;

E

il/la dott./ssa _____ nata/o _____ il _____ e ivi residente in _____, codice fiscale _____, nel seguito per brevità anche il/la “Collaboratore/trice”,

di seguito congiuntamente denominate anche le “Parti”

PREMESSO CHE

- a) CITTALIA rappresenta lo strumento appositamente creato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) al fine di promuovere e coordinare programmi, progetti in tema di welfare, inclusione sociale e politiche migratorie, volti in particolare ad accompagnare le amministrazioni comunali nella definizione di politiche di attuazione sui territori dei processi di inclusione/integrazione specialmente rivolti alle persone a rischio di emarginazione sociale;
- b) CITTALIA ha sottoscritto, in data 23 dicembre 2022, una Convenzione con l'ANCI per il proseguimento della cooperazione con l'Associazione nella gestione del Servizio Centrale - istituito dall'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990 n.39 ss.mm.ii., introdotto dall'art.32 della legge 30 luglio 2002 n.189 - per il triennio 2023-2025, per il miglioramento del complessivo sistema di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza, in quanto rientrante tra le proprie attività istituzionali (d'ora in avanti denominato anche solo il “Progetto”);
- c) considerata la complessità e delicatezza delle attività surriferite, la Committente, al fine di poter compiutamente e debitamente adempiere agli impegni presi, con riguardo alla realizzazione di attività di controllo di “secondo livello” relativa all'esame dei rendiconti finanziari degli Enti locali titolari di progetti SAI, ha riscontrato l'effettiva impossibilità di far fronte alle stesse esclusivamente con il personale in servizio ed ha, dunque, necessità di reperire all'esterno le attività/prestazioni di lavoro autonomo, appresso specificate, necessarie per essere adeguatamente e professionalmente supportata nella realizzazione di alcuni tra gli obiettivi previsti dalla citata Convenzione ed in particolare in quelli dettagliati

nell' Allegato B "Monitoraggio dei progetti SAI", lettera A "Rilevazione e verifica delle modalità di gestione amministrativo-contabile dei progetti SAI;

- d) come previsto dall'art. 7 del "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo e parasubordinato", adottato dal Consiglio di Fondazione in data 23 dicembre 2019, Cittalia ha avviato un'apposita procedura di selezione comparativa per l'individuazione di esperti esterni nell'ambito del Progetto, mediante pubblicazione di un Avviso Pubblico sul proprio sito web www.cittalia.it – sez. "Amministrazione trasparente", in data 24 febbraio 2023;
- e) all'esito della procedura di selezione, la Committente ha individuato il/la dott./ssa, nato/a a il e residente in Via n., CF:, quale candidato/a idoneo/a per il profilo richiesto dall'Avviso;
- f) il/la dott./ssa _____, ha maturato un'esperienza significativa in materia di _____, ed è in possesso di competenze specialistiche di grado elevato, acquisite attraverso un adeguato percorso formativo oltre che mediante la qualificata attività professionale svolta concretamente.

CONSIDERATO CHE

- a) il/la dott./ssa _____, ha manifestato a Cittalia la propria volontà e disponibilità a svolgere le attività/prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun vincolo di subordinazione, eterodirezione, eterorganizzazione e/o controllo da parte della Committente e/o del suo personale dipendente, e di rigido e/o prefissato orario di lavoro, fermo rimanendo il necessario coordinamento con la Committente e con la sua struttura;
- b) è esclusivo interesse delle Parti stipulare un contratto di lavoro autonomo contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa.

Tutto ciò premesso e considerato, in esecuzione ed attuazione di accordi verbali intercorsi, tra le Parti, nella libera e reciproca capacità contrattuale che mutuamente si riconoscono, si conviene, di comune accordo, di stipulare un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del C.C. e dell'art.409, n. 3 C.P.C.

Il/la dott./ssa _____ si impegna a fornire la propria collaborazione coordinata e continuativa in favore di Cittalia, svolgendo attività di natura autonoma, ancorché coordinata e continuativa, secondo gli accordi e le condizioni di seguito descritte.

1) VALORE DELLE PREMESSE E DEI CONSIDERATA

1.1. Le premesse, i considerata e tutti i documenti in essi richiamati come nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO

2.1. Il presente incarico, da svolgersi in forma autonoma, sebbene coordinata e continuativa, ha ad oggetto l'espletamento delle attività di seguito indicate e finalizzate a rispettare le tempistiche relative alle attività di cui all'Allegato B della Convenzione "Monitoraggio dei

progetti SAI”, lettera A “Rilevazione e verifica delle modalità di gestione amministrativo-contabile dei progetti SAI” e al relativo POD:

2.1.1. Le modalità del controllo di secondo livello si sostanziano in:

- I. Controlli nella misura del 5%:** esame dei rendiconti finanziari mediante un controllo a campione delle spese nella misura del 5% della spesa ammessa dal revisore su tutte le macrovoci di budget.
- II. Controlli estesi al 100%:** Estensione del controllo sulla totalità della spesa rendicontata, nella misura massima del 10% dei rendiconti annui da verificare, per quei progetti che ricadono nelle seguenti fattispecie:
 1. spese non ammesse dal revisore superiori al 5% del totale rendicontato;
 2. progetti segnalati come critici dal Ministero e/o organi di controllo;
 3. progetti per i quali, a seguito della verifica di secondo livello del Servizio Centrale, si riscontra un tasso di errore sul campione delle spese verificate maggiore del 30% (taglio della spesa verificata superiore al 30%).

Nello specifico, il controllo di II livello dei progetti dovrà essere condotto secondo i seguenti step procedurali:

- a) analisi della documentazione obbligatoria di progetto;
- b) analisi della certificazione del revisore. Ove il revisore all'interno del certificato di revisione evidenzi la mancanza di qualsiasi elemento cui riferire la legittima esecuzione delle prestazioni, il Servizio Centrale comunica all'Ente locale e alla Direzione Centrale l'impossibilità di procedere con il controllo contabile.
- c) verifica delle condizioni per un'eventuale estensione del controllo delle spese al 100%;
- d) selezione del campione di spese da sottoporre a controllo nella misura del 5% delle spese ammesse dal revisore contabile indipendente su tutte le macrovoci di budget (partendo dall'importo più alto e/o a parità di importo, dal primo in elenco ovvero adottando un criterio di campionamento randomizzato) comprensivo del cofinanziamento ove previsto;
- e) analisi contabile delle spese campionate;
- f) se, a seguito della verifica di secondo livello, il taglio fosse superiore al 30%, il controllo è da estendere al 100%;
- g) redazione del report di chiusura del controllo e, ove necessario, richiesta di documentazione integrativa ai fini del completamento del controllo stesso, che verrà inviato dal Servizio Centrale all'ente locale;
- h) analisi di eventuali controdeduzioni e/o integrazioni pervenute da parte dell'Ente locale;
- i) redazione dell'esito finale della verifica, comprensivo di un prospetto descrittivo/finanziario, da ritenersi definitivo (ovvero non suscettibile di ulteriori controdeduzioni) che verrà inviato dal Servizio Centrale all'Ente locale e al Ministero.

2.1.2 La verifica sarà condotta:

- a) Per l'anno 2023 per n. 55 progetti, da svolgersi secondo l'ordine di assegnazione, di cui:
 - n. 50 con controllo a campione del 5% delle spese, che verranno assegnati con cadenza periodica, indicativamente con cadenza trimestrale;
 - n. 5 progetti con controllo esteso alla totalità della spesa rendicontata in base ai meccanismi di estensione di controllo della spesa indicati nella procedura. Nel caso in cui il numero dei controlli effettuati al 100% dovesse essere superiore, verrà corrisposto l'importo aggiuntivo

- b) Per ciascuna annualità successiva, per n. 70 progetti, da svolgersi secondo l'ordine di assegnazione, di cui:
- n. 65 con controllo a campione del 5% delle spese, che verranno assegnati con cadenza periodica, indicativamente con cadenza trimestrale;
 - n. 5 progetti con controllo esteso alla totalità della spesa rendicontata in base ai meccanismi di estensione di controllo della spesa indicati nella procedura. Nel caso in cui il numero dei controlli effettuati al 100% dovesse essere superiore, verrà corrisposto l'importo aggiuntivo.

I progetti verranno assegnati al Collaboratore dall'Ufficio rendicontazione e controllo progetti SAI della Divisione Amministrazione e Personale di Cittalia indicativamente con cadenza trimestrale che, si ribadisce, dovranno essere eseguiti dallo stesso nel rispetto dell'ordine di assegnazione.

2.2. La collaborazione dovrà essere prestata a regola d'arte applicando la diligenza e professionalità richieste dalla legge e secondo i migliori standard di mercato e/o professionali. In particolare, è convenuta come condizione essenziale dell'accordo la qualità delle attività rese alla Committente e la loro conformità alle specifiche tecniche concordate.

3) MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1. Il Collaboratore si obbliga a prestare la propria attività lavorativa con modalità coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, per l'intera durata del contratto. Il Collaboratore svolgerà, pertanto, la propria prestazione senza alcun vincolo di orario, in totale autonomia organizzativa ed operativa, secondo le indicazioni di carattere generale indicate dalla Committente. Le modalità di coordinamento sono, pertanto, stabilite «di comune accordo» tra le Parti, ferma restando l'autonomia del Collaboratore nell'organizzare l'attività lavorativa.

3.2. Si ribadisce che è escluso, per esplicita volontà delle Parti, ogni vincolo di subordinazione, escludendo che il Collaboratore sia soggetto a qualsivoglia potere organizzativo, disciplinare e gerarchico e dovendo lo stesso attenersi solamente alle direttive programmatiche di massima della Committente, indirizzate al compimento del migliore risultato progettuale.

L'autonomia del Collaboratore è funzionale alla realizzazione del predetto risultato. In tale ambito, la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità è rimessa al Collaboratore ma lo stesso deve svolgere la sua attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative della Committente.

La Committente si riserva la possibilità di fornire delle direttive al Collaboratore nei limiti dell'autonomia professionale di quest'ultimo.

3.3. Il Collaboratore si obbliga a fornire le prestazioni oggetto del presente accordo con lavoro prevalentemente personale; intendendosi con ciò prevalente il suo apporto specialistico-professionale rispetto a mezzi e strumenti utilizzati, ma anche la possibilità a che lo stesso possa fruire dell'ausilio di altri soggetti e/o farsi assistere e/o coadiuvare, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio e spese, da personale di sua fiducia, fermo rimanendo il prevalente apporto ed esclusiva responsabilità nei confronti di Cittalia.

3.4. Qualora il Collaboratore, nell'attuazione dell'attività lavorativa cui è preposto, ravvisasse o riscontrasse difficoltà operative di qualsiasi tipo, dovrà darne immediata comunicazione al

Responsabile dell'Ufficio rendicontazione e controllo progetti SAI della Divisione Amministrazione e Personale di Cittalia.

3.5. Per esclusive esigenze del Collaboratore e nei limiti in cui lo riterrà opportuno, lo stesso potrà usufruire della struttura organizzativa e logistica di Cittalia i cui locali resteranno aperti dal lunedì al venerdì dalle h. 9:00 alle h. 18:00, senza dover assicurare una frequenza o rispettare un orario di lavoro prefissato. Allorquando il Collaboratore decidesse di essere presente negli uffici di Cittalia, avrà inoltre la possibilità, ove necessaria all'esecuzione delle attività affidategli, di utilizzare una postazione, anche di uso comune, munita di attrezzature e strumentazioni (es. PC, telefono, stampante, fax, account Cittalia su piattaforma web, e-mail, ecc..) il cui corretto funzionamento sarà assicurato dalla Committente. In caso di presenza del Collaboratore nei locali della Committente, ai soli fini di sicurezza sul lavoro, segnalerà detta circostanza al succitato referente di Cittalia. La presenza del Collaboratore nei locali della Committente e/o l'utilizzo di mezzi e strutture messi a disposizione dello stesso è strettamente limitata e finalizzata alla esecuzione delle attività commissionate ed al conseguimento dei relativi risultati.

3.6. Il Collaboratore, inoltre, si impegna a:

- partecipare alle riunioni periodiche;
- non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività della Committente, nel rispetto di quanto previsto da legge e dal presente contratto;
- mantenere l'assoluto riserbo su tutte le notizie che apprenderà sulla Committente nel corso del rapporto.

3.7. Il Collaboratore è tenuto altresì ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti e informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Il Collaboratore ha, pertanto, l'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dalla Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

3.8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, anche da parte di eventuali dipendenti e collaboratori a vario titolo, Cittalia intenderà risolto di diritto l'incarico fermo restando che il Collaboratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione stessa.

4) COMPENSO DELLA PRESTAZIONE

4.1. Quale corrispettivo per l'attività prestata, la Committente corrisponderà al Collaboratore un compenso indicativo per l'intera durata del presente contratto di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) al lordo delle ritenute di legge di cui:

- € 12.800,00 (euro dodicimilaottocento/00) al lordo delle ritenute di legge, per l'anno 2023;
- € 16.100,00 (euro sedicimilacento/00) al lordo delle ritenute di legge, per l'anno 2024;
- € 16.100,00 (euro sedicimilacento/00) al lordo delle ritenute di legge, per l'anno 2025.

Il suddetto compenso è onnicomprensivo di ogni controprestazione del Collaboratore e copre la realizzazione dell'opera e, quindi, tutte le attività che saranno svolte in esecuzione di questo contratto e degli obblighi con esso assunti da parte del Collaboratore.

Si specifica, al fine, che gli importi unitari a progetto sono pari a:

- € 220,00 per ciascun progetto con controllo a campione del 5% delle spese;
- € 360,00 per ciascun progetto con controllo esteso alla totalità della spesa rendicontata.

4.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il suddetto compenso è commisurato alla qualità e quantità del lavoro previsto per realizzare l'opera e tiene conto delle condizioni medie di mercato per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.

4.3. I progetti assegnati per i quali il Collaboratore alla data del 25 novembre di ogni anno non ha avviato il controllo non daranno luogo ad alcun compenso e/o rimborso spese.

4.4. Dietro presentazione di adeguata documentazione fiscale e verifica della medesima, inoltre, la Committente procederà al rimborso di eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto ed alloggio) sostenute dal Collaboratore, purché richieste e previamente autorizzate dal citato referente-coordinatore della Committente, secondo quanto indicato al successivo punto 6), in quanto necessarie allo svolgimento della collaborazione.

4.5. La responsabilità per il pagamento di qualsivoglia imposta o tassa che sia a carico del Collaboratore per effetto del presente contratto, resterà esclusivamente di pertinenza di quest'ultimo.

5) MODALITA' DI PAGAMENTO

5.1. L'importo verrà liquidato, e sarà corrisposto sulla base di un prospetto paga, così come definito dalla legge 342/2000, in materia di assimilazione fiscale. In particolare, il compenso lordo, onnicomprensivo e a corpo, come determinato al precedente punto 4), verrà normalmente e salvo variazioni, corrisposto al Collaboratore mediante bonifico bancario, previa verifica sulle attività commissionate e riepilogate nei report di monitoraggio per il pagamento, secondo il modello excel allegato *sub 1*, validate dal Responsabile dell'Ufficio rendicontazione e controllo progetti SAI, nei seguenti termini e modalità:

a) Per l'annualità 2023:

a.1) I tranche: entro il giorno 10 del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta un'anticipazione del 10% della retribuzione annuale;

a.2) II tranche: per l'attività svolta nel primo bimestre successivo a quello della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta una somma pari al numero dei progetti chiusi entro il giorno 25 del secondo mese del bimestre di riferimento (con invio del report di monitoraggio per il pagamento entro il giorno 28 dello stesso mese); il pagamento avverrà entro il giorno 10 del mese successivo a quello di scadenza del sopra individuato bimestre, ove superiore a quanto erogato con la I tranche.

a.3) tranches successive: per l'attività svolta in ciascun bimestre successivo al primo, sarà corrisposta una somma pari al numero dei progetti chiusi entro il giorno 25 del secondo mese del bimestre di riferimento (con invio del report di monitoraggio per il pagamento entro il giorno 28 dello stesso mese); il pagamento avverrà entro il giorno 10 del mese successivo a quello di scadenza del sopra individuato bimestre

a.4) saldo: al 10 gennaio 2024 sarà corrisposta una somma pari al numero dei progetti chiusi entro il 31 dicembre (con invio del report di monitoraggio per il pagamento entro il 3 gennaio) ove superiore a quanto già erogato con le precedenti tranches.

b) Per le annualità 2024 e 2025:

b.1) I tranche: al 10 febbraio sarà corrisposta un'anticipazione del 10% della retribuzione annuale;

b.2) II tranche: al 10 marzo di ciascun anno sarà corrisposta una somma pari al numero dei progetti chiusi alla data del 25 febbraio (con invio del report di

monitoraggio per il pagamento entro il 28 febbraio) ove superiore a quanto erogato con la I tranche;

b.3) III tranche: al 10 maggio di ciascun anno sarà corrisposta una somma pari al numero dei progetti chiusi alla data del 25 aprile (con invio del report di monitoraggio per il pagamento entro il 28 aprile) ove superiore a quanto erogato con le precedenti tranche;

b.4) IV tranche: al 10 luglio di ciascun anno sarà corrisposta una somma pari al numero dei progetti chiusi alla data del 25 giugno (con invio del report di monitoraggio per il pagamento entro il 28 giugno) ove superiore a quanto erogato con le precedenti tranche;

b.5) V tranche: al 10 settembre di ciascun anno sarà corrisposta una somma pari al numero dei progetti chiusi alla data del 25 agosto (con invio del report di monitoraggio per il pagamento entro il 28 agosto) ove superiore a quanto erogato con le precedenti tranche;

b.6) VI tranche: al 10 novembre di ciascun anno sarà corrisposta una somma pari al numero dei progetti chiusi alla data del 25 ottobre (con invio del report di monitoraggio per il pagamento entro il 28 ottobre) ove superiore a quanto erogato con le precedenti tranche;

b.7) saldo: al 10 gennaio di ciascun anno successivo sarà corrisposta una somma pari al numero dei progetti chiusi entro il 31 dicembre (con invio del report di monitoraggio per il pagamento entro il 3 gennaio) ove superiore a quanto già erogato con le precedenti tranche.

Al fine della determinazione delle tranches di pagamento, per progetto chiuso si intende il progetto per cui il controllo contabile è stato eseguito ed è stato compilato e trasmesso l'esito finale all'Ufficio rendicontazione e controllo progetti SAI della Divisione Amministrazione e Personale di Cittalia.

5.2. Resta inteso che l'erogazione del compenso è subordinata al positivo esito di detto esame e della valutazione circa la quantità e qualità delle prestazioni svolte, nonché della loro conformità alle previsioni del Progetto e della Convenzione citati in premessa, siccome dettagliate nelle citate relazioni predisposte dal Collaboratore.

5.3. Il compenso all'atto della liquidazione sarà assoggettato a ritenute fiscali ex art. 24 DPR 29/09/1973 n.600, a ritenute previdenziali Inps di cui alla Legge 335/1995 e assicurative Inail.

5.4. Le Parti espressamente riconoscono che l'importo del compenso concordato al punto 4) del presente contratto, è comprensivo di tutto quanto spettante al Collaboratore il quale non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale esterna alla natura del presente rapporto di collaborazione.

5.5. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscalmente posti a proprio carico, la Committente si impegna a rispettare ed applicare le norme di legge che regolano le collaborazioni coordinate e continuative.

5.6. Il Collaboratore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale nel Comune di ____ e di avere diritto alle detrazioni d'imposta IRPEF per eventuali carichi di famiglia così come indicato nell'apposito modulo di dichiarazione, che s'impegna a consegnare alla Committente entro dieci giorni dalla stipula di questo contratto. In difetto saranno riconosciute dalla Committente le sole detrazioni personali spettanti al Collaboratore per le spese di produzione del reddito.

5.7. Ai fini previdenziali, la Committente si impegna a determinare e versare all'Inps il contributo previsto dall'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nella misura vigente per legge, compresa l'aliquota aggiuntiva sulla parte di reddito non superiore al massimale di reddito, per i collaboratori non soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria, di cui 1/3 (un terzo) a loro carico, da trattenere all'atto del pagamento del compenso.

E' facoltà del Collaboratore richiedere per iscritto, ove già coperto da altra posizione previdenziale, la riduzione della predetta contribuzione nei limiti di legge.

6) RIMBORSI SPESE DI MOBILITA'

6.1. Il rimborso "a piè di lista", da richiedere mediante il modello "Resoconto spese" allegato al presente incarico sub 2, prevede che ogni eventuale spesa sostenuta dal Collaboratore esclusivamente su richiesta e autorizzazione preventiva da parte del citato Responsabile dell'Ufficio rendicontazione e controllo progetti SAI della Divisione Amministrazione e Personale, debba essere tassativamente supportata da adeguati giustificativi (in particolare, nel caso di biglietti aerei è necessario includere le carte d'imbarco), da consegnare in originale all'Ufficio Amministrativo.

6.2. I giustificativi, se nominativi, devono essere intestati a nome del Collaboratore. Non sono ammissibili giustificativi intestati a Cittalia.

6.3. Sono ammissibili solo gli scontrini fiscali "parlanti", cioè quelli in cui siano esplicitati i beni e servizi acquistati.

6.4. I mezzi di trasporto previsti sono:

- aereo classe turistica;
- treno 2^a classe;
- auto a noleggio, se preventivamente autorizzate, di categoria economica o compatta;
- metropolitane, autobus, servizi di trasporto collettivo da e per gli aeroporti e gli altri mezzi in regolare servizio di linea.

6.5. L'utilizzo del taxi, o del noleggio auto deve essere limitato al caso in cui non sia possibile il ricorso ai mezzi pubblici o in caso di reale impossibilità a raggiungere agevolmente e tempestivamente il luogo di destinazione prefissato.

6.6. Il noleggio auto, alle condizioni citate, nonché l'utilizzo dell'autovettura propria deve essere sempre preventivamente autorizzato.

6.7. Il rimborso delle spese di taxi è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui sopra da parte degli uffici che potrà essere applicata solo in presenza di adeguata nota di motivazione da parte del Richiedente. In ogni caso, per il trasporto *Da e Per* l'Aeroporto di Fiumicino, qualora non sia possibile ricorrere a mezzi di trasporto pubblico, le spese di taxi saranno riconosciute nel limite massimo relativo alla tariffa vigente per la tratta Fiumicino/Roma Centro. Le ulteriori spese di taxi non potranno in ogni caso essere rimborsate per un importo maggiore di € 25,00 al giorno.

6.8. Alle condizioni di cui sopra, può essere riconosciuto in alternativa, restando ad esclusivo carico del Collaboratore ogni e qualsiasi responsabilità in proposito, l'utilizzo dell'autovettura propria. In tal caso dovrà essere allegata un'autocertificazione attestante il possesso dell'auto, il modello ed il numero di targa. Il rimborso spese sarà pari ad € 0,35 per ogni km percorso, sempre al lordo di ritenute ed oltre eventuale IVA, previa presentazione del relativo calcolo con motivazioni e dati di specificazione. Il computo dei chilometri per il rimborso dovrà essere

effettuato attraverso il sito www.viamichelin.it e verrà verificato dall'Amministrazione di Cittalia.

6.9. Le spese saranno comunque rimborsate entro i seguenti limiti massimi:

- per colazione non compresa in albergo e pranzo, fino ad € 35,00;
- per cena, fino ad € 30,00;
- per camere d'albergo all'estero e nei capoluoghi di regione, fino ad € 140,00 sulla base delle tariffe disponibili così come verificate dall'ufficio viaggi;
- per camere d'albergo dovunque in Italia esclusi i capoluoghi di regione, fino ad € 120,00 sulla base delle tariffe disponibili così come verificate dall'ufficio viaggi.

6.10. Le spese sostenute per telefonate o fax di carattere privato e per gli extra in generale, effettuate all'interno delle strutture ospitanti, saranno decurtate.

7) DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

7.1. Il contratto avrà decorrenza dal xx.xx.2023 al 31.12.2025 per la durata di xx (____) mesi circa e cesserà inderogabilmente senza obbligo di particolari formalità. Le Parti escludono espressamente la possibilità del rinnovo tacito del contratto a scadenza, in quanto, l'affidamento dell'incarico è legato alla durata del Progetto e non potrà protrarsi oltre la durata dello stesso ovvero oltre il 31/12/2025.

7.2. Il Collaboratore dovrà dare pronta e documentata notizia alla Committente degli eventi sospensivi del rapporto secondo le fattispecie di cui al 1° e 2° comma, dell'art. 14, l.n. 81/2017 (gravidanza, maternità, malattia ed infortunio), per l'applicazione di quanto dalla stessa Legge indicato.

7.3. E' possibile, per entrambe le Parti, recedere dal presente contratto prima della scadenza del termine, con un preavviso pari a 15 giorni, dandone comunicazione a mezzo racc. a/r o pec.

7.4. Le Parti convengono, inoltre, che l'apposizione del termine al presente contratto non costituisce deroga espressa o rinuncia alla facoltà della Committente di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 2227 e/o 2237 c.c. e del Collaboratore ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 2237 c.c.

7.5. In caso di recesso anticipato la Committente sarà tenuta esclusivamente al pagamento, in favore del Collaboratore, del compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso e delle spese eventualmente sostenute e previamente autorizzate.

8) CONDIZIONE RISOLUTIVA DELL'EFFICACIA

8.1. Le Parti, inoltre, stabiliscono e si danno reciprocamente atto che il presente contratto è funzionalmente collegato al Progetto e che, pertanto, nella denegata ipotesi che il Progetto medesimo per un qualsiasi motivo dovesse interrompersi e/o venir meno anticipatamente, il contratto perde efficacia senza che il Collaboratore possa avere nulla a pretendere a titolo di risarcimento dei danni.

9) DIRITTI DI PROPRIETA' DELLE OPERE INTELLETTUALI

9.1. Considerato quanto previsto al precedente punto 2) e, quindi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 l.n. 81/2017, la Committente rimarrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale insistenti sui risultati delle attività svolte dal Collaboratore in esecuzione di

questo contratto, per cui ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio con la menzione dell'opera creata dal Collaboratore e del suo nome in qualità di autore.

Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il corrispettivo di tale cessione è compreso nel compenso indicato al precedente art. 4.

9.2. Il Collaboratore assicura il rispetto di eventuali diritti d'autore e/o brevetti incidenti sui prodotti/programmi impiegati per l'espletamento delle attività che andrà a svolgere in esecuzione di questo contratto, inoltre, manleva espressamente la Committente e/o suoi aventi causa, contro qualsiasi azione eventualmente da terzi promossa nei loro confronti per violazione di proprietà intellettuale e/o di diritti d'autore, impegnandosi a sostenere ogni relativo onere di difesa.

9.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che le suddette disposizioni sulla proprietà intellettuale rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto.

10) INFORTUNI, MALATTIE E MATERNITA'

10.1. Per le tutele nei casi di infortunio, malattia e maternità, si rinvia alla normativa di legge in materia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, l.n. 81/2017, la gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano in ogni caso l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza il pagamento da parte della Committente del relativo compenso, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse della Committente.

11) TUTELA DELLA SALUTE IN AMBITO AZIENDALE

11.1. Per l'attività che, a libera scelta del Collaboratore, comporti la propria presenza presso la sede della Committente, quest'ultima si impegna a fornirgli informativa relativa ai rischi del lavoro, ed a svolgere nei suoi confronti le necessarie attività di informazione e formazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008.

11.2. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio della Committente.

12) REQUISITI RICHIESTI

12.1. I requisiti richiesti e dichiarati dal Collaboratore ai fini del conferimento del presente incarico dovranno essere posseduti per tutta la durata dello stesso.

12.2. Cittalia risolverà di diritto il presente contratto ove sia accertata la carenza dei requisiti prescritti qualora i controlli abbiano esito negativo, con conseguente pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite alla data della risoluzione e nei limiti dell'utilità conseguita.

13) OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO – ANTICORRUZIONE – TRASPARENZA

13.1. Al presente incarico si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di comportamento (di seguito solo "Codice") e al "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025" (di seguito anche "PTPCT") adottati da Cittalia che, seppur non materialmente allegati, il Collaboratore dichiara di conoscere avendone preso

visione sul sito www.cittalia.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Atti generali” e “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”.

13.2. Il Collaboratore, pertanto, si impegna ai fini degli adempimenti di cui al presente incarico ad operare in assoluta conformità alle prescrizioni contenute nel Codice e nel PTPCT rispettandole per quanto di propria competenza, senza porre in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle stesse. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al Codice e al PTPCT potrà comportare la risoluzione unilaterale del contratto da parte di Cittalia, salve le eventuali azioni per accertare eventuali ulteriori responsabilità, anche per danno all'immagine.

14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1. Qualora per qualsiasi causa il Collaboratore non possa svolgere o concludere l'incarico nei termini e secondo le modalità indicate nello stesso, Cittalia considererà risolto di diritto l'incarico medesimo. In particolare, Cittalia avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente incarico, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a./r. o pec, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) impossibilità sopravvenuta delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- b) violazione degli obblighi di riservatezza previsti all'art.3;
- c) accertamento della carenza dei requisiti richiesti, di cui all'art. 12;
- d) violazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Cittalia, di cui all'art. 13.

In tali ipotesi, fatta salva ogni diversa valutazione in ordine all'opera prestata, Cittalia si riserva di imputare al Collaboratore danni e spese conseguenti a detta risoluzione.

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1. I dati personali forniti vengono acquisiti nell'ambito del presente contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”). I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del contratto nonché successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge così come da informativa allegata al presente contratto. Il Collaboratore si impegna a prendere visione dell'informativa allegata sub 3) al presente contratto ed a sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati, pena la nullità del contratto.

15.2. Le Parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al GDPR sopra citato con riferimento a qualunque dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

16) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

16.1. Il Collaboratore dichiara espressamente che la collaborazione in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a specifici albi, ruoli od elenchi professionali. Il Collaboratore a tal fine dichiara espressamente di non essere, alla

data di sottoscrizione del presente contratto, iscritto ad alcun albo, ruolo od elenco impegnandosi fin d'ora a comunicare alla Committente qualsiasi variazione in merito.

16.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le forme di coordinamento previste per l'esecuzione di questo contratto, non sono tali da pregiudicare l'autonomia del Collaboratore nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa.

17) ALTRE CONDIZIONI

17.1. Il Collaboratore dichiara espressamente di non essere soggetto ad IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni e si impegna ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Committente per consentire la corretta iscrizione ai fini previdenziali nella gestione separata INPS. La Committente si obbliga agli adempimenti di copertura INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

18) CLAUSOLE NULLE, MODIFICHE E/O CERTIFICAZIONE

18.1. Qualora una o più clausole di cui al presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà ad avere validità tra le Parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.

18.2. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

18.3. Le Parti possono richiedere alle Commissioni di cui all'articolo 76 del d.lgs. 276/2003 la certificazione dello stesso.

19) CLAUSOLA ARBITRALE E FORO COMPETENTE

19.1. In caso di avvenuta certificazione del presente contratto, le Parti concordemente stabiliscono che, qualora nascessero divergenze al momento dell'attuazione di quanto sin qui pattuito, ovvero controversie, ove non fosse possibile giungere ad una transazione amichevole, le Parti medesime si rivolgeranno alla Commissione di certificazione che ha certificato il presente contratto, in funzione di Camera Arbitrale ai sensi del comma 13 dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

19.2. In caso di non avvenuta Certificazione del presente contratto e di conseguente non applicazione del precedente punto, per ogni eventuale controversia legale il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma.

20) CLAUSOLA DI RINVIO

20.1. Per tutto quanto qui non espressamente stabilito e pattuito, le Parti rinviando alle disposizioni di legge applicabili ai rapporti previsti dall'art. 409, n. 3, c.p.c. (con esclusione di quelli ex artt. 2094 e ss. c.c. ed art. 2, co. 1, d.lgs. 81/2015), a quanto previsto dagli artt. 2222 e ss. c.c.; nonché, per la parte applicabile, quanto previsto nel Capo I della l. n. 81/2017 ed infine alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 ed alle disposizioni di cui al D.P.R. 600/73.

Il presente contratto viene letto approvato e sottoscritto dalle Parti in calce allo stesso. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente contratto ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Le Parti

La Committente

Il Collaboratore

BOZZA